

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 16 LUGLIO 2003

N. 80

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 957

**Art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000 n. 28. Oneri sostenuti dalle emittenti Radio e TV locali per trasmissioni dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie. Variazione al Bilancio di previsione 2003.**

Pag. 8047

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 970

**D.G.R. n. 2154 del 23 dicembre 2002 "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT)".**

**Sospensione termine di denuncia dei vigneti a D.O.C. e I.G.T.**

Pag. 8048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 978

**Delibera G.R. 1162 del 08.08.2002 "Compartecipazione alla spesa farmaceutica - Regolamentazioni". Riconoscimento esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica ai soli invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria.**

Pag. 8050

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 979

**D.lgs 30/12/92 n. 530 art. 4. Approvazione classificazione zona "A" allevamento ditta Piccola Società Cooperativa a.r.l. Illumar Ittica - Margherita di Savoia (FG).**

Pag. 8052

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 984

**Delibera di G.R. n. 4500 del 29/12/1998 "Revisione P.O. farmacie Comuni Prov. Foggia biennio 1995/96 L.R. n. 36/84 e n. 17/90. Integrazione D.G.R. n. 3825/98". Stralcio 4<sup>a</sup> sede farmaceutica Comune di Orta Nova (FG). Esecuzione sentenza TAR Bari n. 4650/2002. Richiesta Pubblicazione.**

Pag. 8054

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 990

**L.R. 11 febbraio 1999 n. 10 - Interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza - Approvazione secondo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di Foggia.**

Pag. 8055

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 992

**L.R. n. 18/2002 - articolo 30: gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi dei TPRL. Direttive alle Imprese gestrici. Revoca della D.G.R. n. 134/2000.**

Pag. 8068

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 998

**I.A.C.P. di Foggia - L. 560/93 - Localizzazione interventi di e.r.p. da realizzarsi con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi relativa agli anni 1998 - 1999 - 2000 - 2001 e 2002.**

Pag. 8070

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 1005

**Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in esecuzione della DRG 1162/02. MODIFICHE.**

Pag. 8073

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 957

**Art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000 n. 28. Oneri sostenuti dalle emittenti Radio e TV locali per trasmissioni dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie. Variazione al Bilancio di previsione 2003.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica del Gabinetto, confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per l'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 5, della richiamata legge n. 28/2000 che reca disposizioni in materia di comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale;

VISTO il decreto 6 maggio 2003, adottato dal Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, che ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali e referendarie, ripartisce tra le regioni e le province autonome la somma stanziata (Euro 5.329.138,00) per l'anno 2003 (Euro 1.776.379,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e Euro 3.552.758,67 alle emittenti televisive locali) e determina, all'art. 1, comma 3, le somme attribuite a ciascuna delle predette regioni e province autonome, suddivise tra Radio e TV. Tale decreto, in particolare attribuisce

alla Regione Puglia la somma di Euro 375.150,03 di cui Euro 125.050,01 alle emittenti radiofoniche e Euro 250.100,02 alle emittenti televisive;

RITENUTO di dover procedere alla variazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, incrementando lo stanziamento del capitolo di spesa 1440, in termini di competenza e di cassa, per l'importo di Euro 375.150,03;

**COPERTURA FINANZIARIA  
L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28**

Variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;

**PARTE ENTRATA**

Capitolo 3040020 - Contributo dello Stato per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000

**da Euro 0,00 a Euro 375.150,03**

**PARTE USCITA**

Capitolo 1440 - Rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000 -

**da Euro 0,00 a Euro 375.150,03**

All'impegno della spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'art.4, comma 4, lett. k, della L.R. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Capo di Gabinetto del Presidente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 la seguente variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa:

#### PARTE ENTRATA

Capitolo 3040020 - Contributo dello Stato per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000

**da Euro 0,00 a Euro 375.150,03**

#### PARTE USCITA

Capitolo 1440 - Rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000 -

**da Euro 0,00 a Euro 375.150,03**

Di autorizza e il Settore Ragioneria a porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.42, comma 7, della L.R. n. 28/2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 970

**D.G.R. n. 2154 del 23 dicembre 2002 "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT)". Sospensione termine di denuncia dei vigneti a D.O.C. e I.G.T.**

Assente l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni Arboree, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Ruocco:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17/05/99, relativo alla nuova Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione, del 31/5/00, che stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/99, e, in particolare l'articolo 19 concernente l'inventario viticolo;

VISTA la legge 10/02/92 n. 164, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 39 del 12/02/92, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali 27 marzo 2001, “Modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate nell’albo dei vigneti D.O.C.G. e D.O.C. e negli elenchi delle vigne I.G.T.”

VISTO l’accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri per l’istituzione e l’aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, che prevede, in particolare per i termini di presentazione delle domande, di iscrizione o variazioni di iscrizioni delle unità vitate allo specifico albo e/o elenchi delle vigne il termine non perentorio del 30 aprile, lasciando alle Regioni la possibilità di stabilire eventualmente altri termini da rendersi noti mediante pubblicazioni sui propri bollettini ufficiali;

VISTA la D.G.R. n. 2154 del 23 dicembre 2002 “Modalità per l’istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), con la quale la Regione Puglia ha, tra l’altro, adottato le modalità per l’istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a I.G.T., elaborate sulla base del D.M. 27 marzo 2001 e dell’Accordo Ministero delle Politiche Agricole e le Regioni del 25/07/02 e affidando alle Camere di Commercio della Puglia la tenuta, la gestione e la revisione degli albi e degli elenchi di cui sopra mediante convenzione;

VISTA la convenzione tra la Regione Puglia e Unioncamere della Puglia per l’istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), sottoscritta in data 27/02/03 e repertoriata al n. 6114;

VISTO l’art. 4 della suddetta convenzione (Obblighi tra le parti) che prevede che l’Ente Regione in prima applicazione si impegna a consentire l’accesso informatico alle dichiarazioni delle superfici vitate presentate dai produttori

all’AGEA, relativamente alla parte che riguarda i vigneti a D.O.C., D.O.C.G. e I.G.T.;

CONSIDERATO che la Regione Puglia non ha potuto ottemperare a quanto previsto dal succitato articolo 4 della convenzione, in seguito al mancato completamento, da parte dell’AGEA, della predisposizione degli accessi informatici alla banca dati centrale AGEA, dove sono contenute tutte le informazioni del potenziale viticolo, specifici per le Camere di Commercio, che consente l’accesso e la modifica dei dati previsti dalla convenzione;

CONSIDERATO che è necessario disciplinare in modo organico e dettagliato le procedure per la iscrizione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), semplificando le stesse, nonché di porre a regime tutto il sistema informatico;

CONSIDERATO che l’art. 2 (Denuncia dei vigneti), comma 8, dell’allegato A (Modalità per l’istituzione e la tenuta dell’albo dei vigneti a D.O. e dell’elenco delle vigne I.G.T.) alla Delibera di Giunta citata, prevede al 30 maggio la data di scadenza per la denuncia dei vigneti agli albi o elenco delle vigne al fine dell’utilizzazione della D.O. o della I.G.T per la campagna vendemmiale in corso;

CONSIDERATO che l’art. 4, (Aggiornamenti e revisioni) comma 1, dell’allegato A (Modalità per l’istituzione e la tenuta dell’albo dei vigneti a D.O. e dell’elenco delle vigne I.G.T.) alla medesima Deliberazione di Giunta, prevede entro il 30 giugno la data di scadenza per le variazioni inerenti la conduzione dei terreni vitati iscritti all’albo o all’elenco al fine dell’utilizzazione della D.O. o della I.G.T per la campagna vendemmiale in corso;

CONSIDERATO che l’art. 4, (Aggiornamenti e revisioni), comma 2, dello stesso allegato A, prevede entro il 30 Maggio la data di scadenza per le variazioni inerenti la consistenza dei terreni vitati iscritti all’albo o all’elenco al fine dell’utilizzazione della D.O. o della I.G.T per la campagna vendemmiale in corso;

SI RITIENE NECESSARIO per i motivi su esposti:

- sospendere per la campagna vitivinicola 2003-2004 i termini indicati all'art. 2, comma 8 (Denuncia dei vigneti), e all'art. 4, comma 1 e 2 (aggiornamento e revisioni), dell'allegato A (Modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei vigneti a D.O. e dell'elenco delle vigne I.G.T.) alla D.G.R. n. 2154 del 23/12/02, nelle more dell'adozione del provvedimento con cui saranno fissate le date in questione e saranno predisposti i modelli sia per la presentazione delle domande, che per la rivendicazione della produzione a D.O. e I.G.T.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera a della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

uditala relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- di prendere atto e di approvare quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell'Assessore;
- di sospendere per la campagna vitivinicola 2003-2004 i termini indicati all'art.2, comma 8 (Denuncia dei vigneti), e all'art. 4, comma 1 e 2 (aggiornamento e revisioni), dell'allegato A (Modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei vigneti a D.O. e dell'elenco delle vigne I.G.T.) alla D.G.R. n. 2154 del 23/12/02, nelle more della adozione del provvedimento, con cui saranno fissate le date in questione e saranno predisposti i modelli sia per la presentazione delle domande, che per la rivendicazione della produzione a D.O. e I.G.T.;
- di incaricare il dirigente del Settore Agricoltura di adottare il provvedimento per la fissazione dei nuovi termini di presentazione delle domande di cui al precedente trattino, e per l'adozione della modulistica necessaria per la iscrizione agli Albi dei vigneti a D.O. e agli Elenchi delle vigne IGT e per le eventuali variazioni e modifiche e per la rivendicazione delle produzioni D.O. e IGT;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 978

**Delibera G.R. 1162 del 08.08.2002 "Compartecipazione alla spesa farmaceutica - Regolamentazioni". Riconoscimento esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica**

**ai soli invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria.**

L'assessore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'ARES d'intesa con l'Ufficio n. 6 del Settore, confermata dal Dirigente del medesimo, dal Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1162 del 08/08/2002 la Giunta Regionale ha reintrodotta la compartecipazione alla spesa farmaceutica prevedendo idonee garanzie per i soggetti socialmente più deboli, ed in particolare esenzioni totali e parziali dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

La esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica è stata riservata, tra gli altri, ai grandi invalidi per servizio che, a nonna di legge, si identificano in quelli ascrivibili alla 1ª categoria.

La Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), gruppo regionale e sezione provinciale di Lecce, con ripetute note e, successivamente, presentando distinti ricorsi avverso il provvedimento regionale sia al TAR Puglia sede di Bari che al TAR Puglia sede di Lecce, hanno rivendicato il diritto all'esenzione totale dalla spesa farmaceutica anche per gli invalidi iscritti dalla II alla VIII categoria, in funzione della ritenuta totale equiparazione degli invalidi di guerra.

Con ordinanza n. 941/2002, la 1ª sezione del TAR di Bari pronunciava la seguente ordinanza: "Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame dell'atto gravato previa acquisizione del parere dell'Unione ricorrente". "In ottemperanza alla suddetta decisione del TAR il Direttore Generale dell'ARES, su mandato del Presidente della Giunta Regionale, ha convocato il Comm. Mauro Cirillo, presidente regionale dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, per la riunione relativa al prescritto parere.

Nella riunione, avvenuta il giorno 10/01/2003

presso la sede dell'ARES; la parte pubblica ha acquisito la nota prot. n. 8103 del 10/01/03, a firma del presidente regionale dell'U.N.M.S., contenente osservazioni afferenti l'oggetto del contendere e la richiesta di estendere il beneficio dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica anche agli invalidi per servizio dalla II alla VIII categoria, al pari degli invalidi di guerra.

Pertanto, in esecuzione dell'ordinanza del TAR riesaminato l'atto gravato alla luce del parere espresso dell'U.N.M.S., si conferma il provvedimento impugnato, non essendoci automatica e totale equiparazione legislativa fra gli invalidi di servizio e gli invalidi di guerra, così come da sentenza del Consiglio di Stato n. 46/93 e del TAR di Lecce n. 64/03.

**COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa sul Bilancio Regionale. Ai Sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 17/99 e le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente  
Uff. Assistenza Farmaceutica  
Dr. Enrico Manno

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4 lettera d) della L.r. 4.2.1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

**LA GIUNTA  
REGIONALE**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio n. 6 dal Dirigente del Settore Sanità, e dal Direttore Generale dell'ARES;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- Di approvare la relazione riportata in narrativa, qui richiamata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di confermare la esenzione totale dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla delibera di Giunta Regionale 1162 del 08/08/2002, per i grandi invalidi per servizio (1<sup>a</sup> categoria), con esclusione degli invalidi per servizio dalla II alla VIII categoria;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 979

**D.lgs 30/12/92 n. 530 art. 4. Approvazione classificazione zona "A" allevamento ditta Piccola Società Cooperativa a.r.l. Illumar Ittica - Margherita di Savoia (FG).**

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dallo Ufficio 4, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce:

- Il D.L.vo. 30/12/92 n. 530 concernente "Attuazione della direttiva 91/492 CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" all'art. 4 stabilisce che le Regioni procedono alla

classificazione delle zone di produzione e di stabulazione entro 90 giorni dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione dello stesso decreto secondo i criteri previsti da detto regolamento e i requisiti stabiliti nell'allegato Cap. I;

- Le stesse Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute al Ministero dell'Ambiente e della Marina Mercantile, le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare i confini di ciascuna zona (art. 4 c. 2); copia della stessa documentazione sarà trasmessa alle AA.UU.SS.LL. e alle Capitanerie di Porto della Regione;
- In attesa della emanazione del citato Regolamento peraltro allo stato non ancora avvenuta, il Ministero della Salute con nota circolare prot. 703/3164/1647 del 20/3/96 ha chiarito che la nuova classificazione poteva esse're effettuata avvalendosi del combinato disposto di cui ai Cap I e V dell'allegato al D.L.vo. 530/92, sulla base di criteri tecnici forniti con la stessa circolare alla quale le Regioni dovevano attenersi, ancorchè non vincolanti per rendere omogenee le procedure di classificazione in ambito nazionale;
- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92, come da cartografia alla stessa allegata;
- Che la stessa deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazioni 786/99;
- Vista l'istanza della Ditta PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. BLUMAR ITTICA con sede sociale in via Ricco, 1 a Margherita di Savoia (FG), intesa ad ottenere il nulla-osta Regionale ai fini della concessione demaniale per un impianto di mitilicoltura, nello specchio



d'acqua marina caratterizzato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) LAT. 41° 24' 30" N. - LONG. 16° 05' 18" E.
  - b) LAT. 41° 26' 48" N. - LONG. 16° 04' 48" E.
  - c) LAT. 41° 26' 36" N. - LONG. 16° 05' 30" E.
  - d) LAT. 41° 27' 12" N. - LONG. 16° 06' 00" E.;
- Che con nota prot. 24/18494/vet/9 del 31/08/99 del Servizio Veterinario Regionale è stato rilasciato nulla-osta ai sensi dell'art. 8, 1° comma del D.P.G.R. 08/08/96 in favore della succitata Ditta per la realizzazione dell'impianto e il mantenimento in mare di molluschi bivalvi da sottoporre alle successive analisi per consentire la classificazione della zona propedeutica alla autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
  - La messa a dimora e i prelievi dei molluschi da esaminare dovevano essere effettuati sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario della A.U.S.L. FG/2, mentre le analisi di laboratorio dovevano essere effettuate da un laboratorio pubblico;
  - Con note prot 1612 del 16/10/2002 e prot. 2026 del 18/12/02 la A.U.S.L. FG/2 ha rimesso le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli effettuati, nell'arco di sei mesi, sulle acque di mare di superficie, di profondità e sui molluschi posizionati nello specchio di acqua marina delle succitate coordinate geografiche, prelevati dal Servizio Veterinario della A.U.S.L. FG/2 ed analizzati dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia;
  - Poiché l'art. 12 della L.R. n. 21 del 30/11/2000 attribuisce alla Provincie l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del D.L.vo 11/05/99 n. 152, il Servizio Veterinario Regionale con nota prot. 47/vet del 02/01/03 ha trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Foggia per le valutazioni di competenza l'istanza della Ditta PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. BLUMAR ITTICA di Margherita di Savoia unitamente alla documentazione tecnica ed alle analisi effettuate ad essa allegate,
  - L'Amministrazione Provinciale di Foggia con nota prot. 16601 del 17/04/03 ha notificato la

Determinazione Dirigenziale n. 33/15/Reg. Deter. del 03/04/03 relativamente alla "Designazione acque marine da destinare alla molluschicoltura - Ditta BLUMAR ITTICA Piccola Soc. Coop. a r.l. - Margherita di Savoia.";

- Che a seguito di tale procedura viene confermato che le risultanze degli accertamenti sono conformi alle procedure indicate dal Ministero della Salute con Circolare n. 703/3164/1647 del 20/03/96.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

#### "COPERTURA FINANZIARIA":

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti alla classificazione non transitano nel bilancio Regionale.

#### IL DIRIGENTE

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;
- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa espresse di approvare quale classificazione complementare della classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 789 del 24 giugno 1999, la classificazione quale "zona A" della zona di acqua marina destinata alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. BLUMAR ITTICA con sede sociale in via Ricco, 1 a Margherita di Savoia (FG), per l'esercizio di un impianto di mitilicoltura, nello specchio d'acqua marina delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
  - a) LAT. 41° 24' 30" N. - LONG. 16° 05' 18" E.
  - b) LAT 41° 26' 48" N. - LONG. 16° 04' 48" E.
  - c) LAT. 41° 26' 36" N. - LONG. 16° 05' 30" E.
  - d) LAT. 41° 27' 12" N. - LONG. 16° 06' 00" E.;
- Di demandare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. FG/2 la attuazione del programma di sorveglianza della zona di produzione di cui al presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Salute con nota circolare prot. 600.9/31.64/1249 del 9/4/98;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R.n. 13/94 art. 6 lett. h).

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 984

**Delibera di G.R. n. 4500 del 29/12/1998 "Revisione P.O. farmacie Comuni Prov. Foggia biennio 1995/96 L.R. n. 36/84 e n. 17/90. Integrazione D.G.R. n. 3825/98". Stralcio 4ª sede farmaceutica Comune di Orta Nova (FG). Esecuzione sentenza TAR Bari n. 4650/2002. Richiesta Pubblicazione.**

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità riferisce quanto segue:

Con delibera di giunta regionale n. 4500/98, di cui all'oggetto, ad integrazione del precedente atto n. 3825/98 di revisione della P.O. delle farmacie della ASL FG/1 e FG/3, fu approvata la Pianta organica delle farmacie della ASL FG/2 per il biennio 1995/96, secondo la proposta deliberata dal Direttore Generale della ASL FG/2 n. 1533 del 3.6.98, tra cui figura la 4ª sede farmaceutica del comune di Orta Nova con i relativi limiti territoriali.

Con determinazione dirigenziale del 21 ottobre 1999 n. 286, pubblicata sul BURP del 4 novembre 1999 n. 109, a seguito dell'approvazione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Foggia, è stato bandito il concorso per n. 08 sedi farmaceutiche per il privato esercizio, tra cui figura la 4ª sede farmaceutica del Comune di Orta Nova (FG);

Avverso detti provvedimenti, Sinisi Saverio ed altri hanno proposto ricorso al TAR Puglia per l'annullamento degli stessi;

Il TAR Puglia Sez. 1ª con sentenza n. 4650/2002, ha accolto il ricorso n. 196/2000 "Sinisi Saverio ed altri contro Regione Puglia", e per l'effetto ha annullato il provvedimento di G.R. n. 4500/98 limitatamente alla istituzione della 4ª sede farmaceutica del Comune di Orta Nova (FG), nonché della Determinazione Dirigenziale n. 286/99, pubblicata

sul BURP n. 109/99, nella parte in cui pone a concorso la sede 4 del comune di Orta Nova.

Occorre pertanto, in considerazione della su citata sentenza n. 4650/2002, stralciare dalla più volte citata Deliberazione di G.R. 4500/98 di revisione della P.O. delle farmacie della ASL FG/2 la 4ª sede farmaceutica del Comune di Orta Nova e, successivamente, con provvedimento Dirigenziale stralciare detta sede farmaceutica dal bando di concorso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 286/99.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né risulta agli atti di ufficio che a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla regione.

Ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. n. 17/99 la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del FSR ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente  
Ufficio Assistenza Farmaceutica  
Dott. Enrico Manno

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4 lett. d) della l.r. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Uditata la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio n. 6 dal Dirigente del settore sanità;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate di:

1. adeguarsi a quanto stabilito dal TAR Puglia con Sentenza n. 4650/02 e, nel contempo, stralciare dalla Delibera di G.R. del 29 dicembre 1998 n. 4500, di revisione della P.O. delle farmacie della ASL FG/2 al biennio 1995/96, la 4ª sede farmaceutica del Comune di Orta Nova (FG);
2. procedere successivamente, con idoneo provvedimento dirigenziale allo stralcio di detta 4ª sede farmaceutica dal bando di concorso per sedi farmaceutiche per il privato esercizio nella provincia di Foggia di cui alla Determinazione Dirigenziale del 21 ottobre 1999 n. 286.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 990

**L.R. 11 febbraio 1999 n. 10 - Interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza - Approvazione secondo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di Foggia.**

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla persona, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

Con deliberazione n. 1713 del 27 dicembre 1999 la Giunta Regionale ha approvato il primo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di FOGGIA relativo alla legge regionale Il febbraio 1999 n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza", in attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285.

Tale Piano, articolato in progetti esecutivi annuali presentati dai Comuni appartenenti al territorio provinciale, ha dato la possibilità di finanziare interventi finalizzati a realizzare un sistema di servizi e opportunità volte allo sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione delle reti sociali primarie.

Il Governo, per il nuovo triennio di applicazione della L. n. 285/97, ha provveduto ad assegnare alla Regione Puglia la quota relativa al primo anno del secondo triennio.

E' stato necessario, quindi, provvedere all'emanazione di modalità, criteri e linee di indirizzo per l'intervento regionale relative al secondo triennio e, contestualmente, a provvedere ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 10/99, alla determinazione degli ambiti territoriali nonché alla ripartizione delle risorse.

Con deliberazione n. 1876 dell'11 dicembre 2001, la Giunta regionale ha confermato per il secondo triennio gli ambiti territoriali preesistenti, uno per ciascuna Provincia, ha diramato i criteri e le linee guida per l'attuazione degli interventi e ha attribuito le risorse finanziarie per il primo anno ai singoli ambiti territoriali.

Ai sensi della succitata deliberazione, l'ambito territoriale della Provincia di FOGGIA dispone della somma di £. 3.590.478.424, pari a Euro 1.854.327,35, per i progetti relativi alla prima annualità del secondo piano territoriale di intervento.

I Comuni appartenenti all'ambito della Provincia di FOGGIA, ad esclusione di Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Pietramontecorvino, San Marco La Catola e Volturara Appula che hanno rinunciato a partecipare a causa della esiguità delle quote assegnate, hanno

predisposto un piano territoriale d'intervento di durata triennale, articolato in progetti annuali esecutivi, approvato tramite accordo di programma con gli altri Enti interessati, quali la Provincia, le Aziende sanitarie locali, la Direzione del Centro scolastico provinciale, il Dipartimento Interregionale per la giustizia minorile, il Forum del Terzo Settore.

Detto accordo è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia.

I Comuni di Troia, Monte Sant'Angelo e Volturino, che non avevano fatto in tempo a presentare la propria progettualità alla data stabilita dalla Provincia, hanno sottoscritto una integrazione allo stesso accordo di programma, approvato con ulteriore decreto del Presidente della Provincia.

La Provincia di FOGGIA, entro i termini stabiliti dalla l.r. n. 10/99, ha trasmesso il secondo Piano territoriale di intervento, correlato all'accordo di programma sottoscritto dagli Enti stipulanti, allegato in copia al presente provvedimento per fame parte integrante.

Detto Piano è costituito complessivamente da 25 progetti corrispondenti a 58 Comuni. Di questi, n. 8 progetti sono stati presentati da Comuni associati e n. 17 da singoli Comuni.

Quale elemento di novità rispetto al precedente, il Piano prevede un ampio coinvolgimento dell'istituzione scolastica in quanto, in molte realtà del territorio provinciale, la scuola rappresenta l'unica agenzia formativa esistente. Nella quasi totalità dei progetti è prevista l'attivazione di servizi ricreativi per il tempo libero con proposte di attività che valorizzano la comunicazione, la fantasia e la creatività. Altra tipologia di interventi, confermata anche nel secondo Piano, riguarda iniziative volte alla promozione e al sostegno dell'affidamento familiare inteso quale valida alternativa all'istituzionalizzazione.

La Commissione Consultiva per i problemi dei minori, di cui all'art. 3 della l.r. n. 10/99, nella riunione del 20 marzo 2003 ha espresso parere favorevole in merito al predetto Piano triennale di intervento della provincia di FOGGIA che con il pre-

sente provvedimento si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - della legge n. 285/97 e dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1876 dell'11 dicembre 2001.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001: il provvedimento che si propone non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, trattandosi di atto programmatico nell'ambito dell'impegno già assunto con deliberazione n. 1876/2001.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. d) - della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

#### DELIBERA

- di approvare, ai sensi della l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, il secondo Piano triennale territoriale di intervento della Provincia di FOGGIA, allegato al presente provvedimento quale parte integrante costituito da 25 progetti;
- di dare atto che i progetti esecutivi annuali, relativi al predetto secondo Piano territoriale, saranno

approvati e finanziati con atti del Dirigente del Settore Servizi Sociali, così come disposto nei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1876 dell'11 dicembre 2001;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

#### PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza XX Settembre, 20 - 71100 Foggia

Partita IVA e Cod. Fisc. 00374200715

#### ACCORDO DI PROGRAMMA PER VADOZIONE DEL SECONDO PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999 N. 10

#### Premesso:

- che il Governo per il nuovo triennio di applicazione della L. n° 285/97, ha provveduto così come previsto all'art. 1, alla ripartizione tra le Regioni delle quote per la prosecuzione e il rafforzamento dei progetti e degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, indicando alcune priorità di cui tener conto nel secondo triennio di applicazione della legge;
- che l'impegno di sostanziare un'azione di raccordo a vari livelli istituzionali tenuto conto delle peculiarità della condizione minorile nella provincia di Foggia, ha già trovato attivazione nel precedente triennio, utilizzando lo strumento dell'accordo di programma fra i soggetti interessati

in conformità con quanto disposto dalla L.R. 10/99 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza",

- che la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n° 1876 del 11 dicembre 2001 per il secondo triennio di applicazione della predetta legge ha confermato gli ambiti territoriali come definiti all'art. 5 della L.R. 10/99 e ha attribuito le risorse finanziarie ai cinque ambiti provinciali per il finanziamento dei rispettivi piani territoriali d'intervento, assegnando alla Provincia di Foggia l'importo di £. 3.590.478.424 (Euro 1.354.327,35).

**Considerato:**

- che ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n° 267/2000, l'accordo di programma è lo strumento attraverso il quale i Comuni compresi nell'ambito territoriale esprimono consenso unanime ed approvano il Piano Territoriale d'Intervento;
- che i soggetti istituzionali per il I triennio di applicazione della L.R. 10/99 hanno già sottoscritto un accordo di programma finalizzato ad individuare gli obiettivi del Piano e gli impegni specifici dei singoli soggetti coinvolti nell'attuazione dei progetti;
- che le linee generali relative al Piano del I triennio vengono riprese nel presente Accordo di Programma e condivise da tutti i soggetti istituzionali per le azioni di rispettiva competenza;

**Dato atto:**

- che in data 26/2/2002 è stata indetta la Conferenza Provinciale dei Servizi aperta a tutte le componenti istituzionali;
- che in tale sede è stato esposto e condiviso dai firmatari dell'Accordo di Programma, il Piano di Formazione quale parte integrante del Piano Territoriale;

- che per quanto riguarda le quote assegnate ai Comuni della Provincia di Foggia, sono state rispettate le indicazioni regionali, contenute nella Delibera di Giunta Regionale n° 1876 del 11/12/2001.

**Tutto ciò premesso:**

Il Presidente della Provincia di Foggia;

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia;

I Direttori Generali delle A.S.L. FG/1 - FG/2 - FG/3;

Il Dirigente del Centro Scolastico per la Puglia - C.S.A. Foggia;

Il Dirigente del Centro Interregionale per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata;

Il Presidente del Forum del Terzo Settore;

**Concordano quanto segue:**

**Art. 1**

**Finalità ed obiettivi**

Le Finalità e gli obiettivi relativi al Piano del II Triennio sono:

- a) Sviluppare una politica sociale per l'infanzia e le nuove generazioni non solo riparativa ma essenzialmente preventiva e promozionale;
- b) Rilevare i bisogni e la condizione dei minori nelle singole realtà locali al fine di garantire risposte pertinenti e innovative con particolare attenzione alle situazioni di rischio, di marginalità ed esclusione sociale comprese quelle dei minori stranieri;
- c) Attivare un percorso di rete valorizzando le risorse esistenti e coordinando le attività proget-

tuali del Piano Territoriale Provinciale d'Intervento del II Triennio;

- d) Incentivare nella realizzazione del percorso di rete, la partecipazione attiva del Terzo Settore nel lavoro di programmazione e progettuale complessivo.

## **Art. 2**

### **Linee di intervento prioritarie in rapporto agli obiettivi individuati**

Esaminato quanto stabilito dalla Legge 328/2000 all'art. 22 comma 1 che gli interventi per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rientrano nel "livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi" e valutata la condizione minorile dell'ambito territoriale provinciale, in base ai dati elaborati dall'Osservatorio Provinciale, si conviene sulla esigenza di offrire nel processo progettuale del II Triennio servizi nei seguenti campi:

- Servizi di rafforzamento ed estensione dell'affidamento familiare;
- Servizi di supporto per gli adolescenti fino agli anni 18 con difficoltà nel contesto scolastico;
- Creazione di spazi di socializzazione per il tempo libero "protetti", prevedendo l'inserimento anche di minori dell'area penale;
- Servizi di sostegno alle famiglie in crisi con specifici interventi di mediazione.

## **Art. 3**

### **Impegni dei soggetti firmatari**

I soggetti firmatari del presente accordo assumono i sotto elencati impegni al fine di garantire la corretta realizzazione degli interventi progettuali del Piano:

- 1) La Provincia di Foggia si impegna a:
- Garantire fra i soggetti firmatari del presente Accordo, la conoscenza e la diffusione dei dati sulla condizione minorile nella Provincia di Foggia, tramite l'Osservatorio Provinciale;

- Dare corso ad attività di formazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico Orientate a sostenere l'efficienza e l'efficacia del Piano Territoriale di intervento;
- Realizzare l'offerta formativa concordata e sottoscritta dai Comuni e dagli altri soggetti istituzionali firmatari del presente Accordo;
- Relazionare al termine di ogni anno di attività sullo stato di applicazione del Piano Territoriale di Intervento e sui risultati raggiunti.

- 2) I Comuni si impegnano a:

- Realizzare l'esecuzione dei progetti di propria competenza curandone gli aspetti operativi provvedendo alla stipula di apposite convenzioni o contratti di programma con i soggetti privati coinvolti nell'attuazione dei progetti;
- Assicurare l'attività amministrativo-contabile di gestione dei progetti eseguendo anche l'attività di rendicontazione delle spese sostenute al termine di ogni annualità;
- Sottoscrivere il Piano di Formazione allegato al Piano Territoriale di Intervento e di incentivare la partecipazione degli operatori impegnati nella realizzazione degli interventi progettuali;

- 3) Le Aziende Sanitarie Locali FG/1 - FG/2 - FG/3 si impegnano a:

- Garantire le necessarie collaborazioni per la realizzazione degli interventi programmati che privilegiano servizi a tutela dei minori e delle famiglie;
- Collaborare alla messa in rete delle attività progettate;
- Assicurare risorse professionali disponibili nei servizi della suddetta rete;

- 4) Il C.S.A. di Foggia si impegna a:

- Assicurare la propria disponibilità ad ogni opportuna collaborazione alla realizzazione dei progetti del Piano che intendono privilegiare l'utilizzo delle strutture scolastiche;
- Favorire tutte le iniziative atte a promuovere la prevenzione del disagio di inserimento scolastico e la lotta alla dispersione scolastica;

- 5) Il Centro Giustizia Minorile si impegna a:
- Fornire ogni opportuna collaborazione alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano per quanto' di propria competenza, garantendo attraverso i referenti territoriali partecipazione alle progettualità in termini di disponibilità di risorse umane nell'attuazione di attività specificatamente mirate all'area della devianza minorile;
  - Individuare per il tramite dei propri Servizi minorili, l'utenza che sarà ammessa a partecipare ai progetti mirati che verranno attuati;
- 6) Il Forum del Terzo Settore si impegna a:
- Assicurare il proprio contributo per favorire una maggiore coesione tra istituzioni pubbliche e privato sociale nella realizzazione dei progetti del Piano Territoriale;
  - Collaborare a rimuovere ogni eventuale ostacolo in ordine ai rapporti tra i soggetti pubblici e privati facilitando l'utilizzo delle opportunità offerte dal Piano.

#### Art. 4

##### Funzioni di vigilanza

Le Amministrazioni convengono di istituire un collegio con un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, di cui faranno parte rap-

presentanti degli Enti firmatari del presente Accordo, con il compito di vigilare sul Corretto Svolgimento degli interventi previsti dal Piano Territoriale.

#### Art. 5

##### Durata dell'Accordo e sua conclusione

Il presente Accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data della stipula. In caso di recesso delle parti è necessario la notifica almeno sei mesi prima della scadenza annuale, decorrente dalla sottoscrizione.

#### Art. 6

##### Pubblicazione dell'Accordo

La Provincia di Foggia, conseguito il consenso delle istituzioni aderenti, trasmetterà alla Regione Puglia il presente Accordo di Programma per l'approvazione del Piano Territoriale nei termini stabiliti e predisporrà la pubblicazione dell'Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra le parti sottoscrivono come segue:

Presidente della Provincia di Foggia

Direzione Scolastica Regionale  
Per la Puglia - C.S.A. Foggia

Direttori Generali:  
ASL FG/1

ASL FG/2

ASL FG/3

Dirigente del Centro  
per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata

Presidente del Forum del Terzo Settore

Sindaco del Comune di Foggia

Sindaco del Comune di Cerignola

The image shows a vertical list of ten horizontal lines, each with a handwritten signature written across it. The signatures are in dark ink and vary in style, representing the various entities listed on the left side of the page.



Sindaco del Comune di Lucera

Antonio Dell'Isola

Sindaco del Comune di San Severo

Antonio Colaninno

Sindaco del Comune di Manfredonia

Antonio Colaninno

Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo

Leonardo Troiano

Sindaco del Comune di Trinitapoli

Alfonso Spina

Sindaco del Comune di Sannicandro

Antonio Spina

Sindaco del Comune di Mattinata

Assessore Pasquale Biondini

Sindaco del Comune di Torremaggiore

Giuseppe Adorno Pannicelli Stradolini

Sindaco del Comune di Carlintino

\_\_\_\_\_

Sindaco del Comune di Biccari

Assess. Maria Giuseppa Tili

Sindaco del Comune di Bovino

Antonio Antonio P. P.

Sindaco del Comune di Casalvecchio

N. Alisi Puffi Amatore

Sindaco del Comune di Castelluccio Valm.re

SEGR. CON. Matarrese

Sindaco del Comune di Mottamontecorvino

Dr. Maria Lucia M. M.

Sindaco del Comune di Faeto

SEGR. CON. Matarrese

Sindaco del Comune di Ortanova

V. SINDACO Pasquale P.

Sindaco del Comune di San Paolo Civitate

ASSESS. CONSIGLIERE C. C.

Sindaco del Comune di S. Marco in Lamis

Luigi P.

Sindaco del Comune di Vieste

Alfonso

Sindaco del Comune di Albeolone

V. SINDACO P.

Sindaco del Comune di Roceto Valfortore

V. SINDACO P.

**PROVINCIA DI FOGGIA**

Partita IVA e Cod. Fisc. 00374200715

**INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO DI  
PIANO TERRITORIALE PER LA PROMO-  
ZIONE DEI DIRITTI E OPPORTUNITA' PER  
PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL II  
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
LEGGE REGIONALE  
11 FEBBRAIO 1999 N° 10**

**Premesso**

- che con Decreto n° 10 dell'8/04/2002 del Presidente di questa Provincia è stato approvato l'Accordo di Programma relativo all'adozione del II Piano Territoriale di Intervento a favore dell'Infanzia e dell'Adolescenza, sottoscritto dai Comuni titolari dei progetti, dal rappresentante della Direzione Scolastica Regionale per la Puglia - C.S.A. di Foggia, dai Direttori Generali delle A.S.L. FG. 1 - FG. 2 - FG. 3, dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata e dal Presidente del Forum del Terzo Settore;
- che il suddetto Accordo non è stato sottoscritto dai Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Castelnovo della Daunia, Celenza Valfortore, Pietra Monte Corvino, San Marco la Catola, Volturara Appula e Volturino, in quanto detti Comuni non hanno partecipato alla pianificazione delle attività progettuali per definire il Piano Territoriale di Intervento e dai Comuni di Monte Sant'Angelo e Troia che hanno presentato gli elaborati progettuali in data successiva all'approvazione dell'Accordo di Programma;
- che la mancata sottoscrizione dell'Accordo è stata rilevata dalla Commissione Consultiva Regionale per i problemi dei minori e in seguito a detto rilievo, con nota n° 42 S.S./7559 dell'11/12/2002, la Regione Puglia ha richiesto a questa Provincia di conoscere le motivazioni che hanno determinato la scelta dei suddetti Comuni della Provincia

alla nota presentazione dei progetti e ha indicato ai sensi della deliberazione di G.R. n° 1876/2001 di integrare l'Accordo di Programma, consentendo la sottoscrizione dello stesso da parte dei Comuni di Monte Sant'Angelo e Troia nonché degli altri che intendono modificare la loro posizione;

- che la Provincia di Foggia quale Ente Promotore del Piano Territoriale di Intervento a favore dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ha reso edotti con una nota n. 1573 del 15/01/2003, i su menzionati Comuni in merito alle indicazioni emesse dalla Regione Puglia;

**Dato Atto**

- che il solo Comune di Volturino ha inteso modificare la propria posizione inviando a questo Ente un progetto degli interventi da realizzare in favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- che i restanti Comuni pur sollecitati a esprimere formalmente la propria posizione non hanno inviato alcuna comunicazione scritta, limitandosi a motivare verbalmente la propria volontà a non partecipare alle attività progettuali a causa dell'esiguità delle quote assegnate che non consente la realizzazione di interventi significativi;
- che i Comuni di Monte Sant'Angelo, Troia e Volturino presa visione dell'Accordo di Programma ne hanno condiviso le finalità e gli obiettivi;

**Tutto ciò premesso:**

I Sindaci dei Comuni di Monte Sant'Angelo, Troia e Volturino;

Concordano sugli impegni dei soggetti firmatari indicati all'art. 3 dell'Accordo di Programma e a conferma sottoscrivono il presente atto integrativo.

In fede e a piena conferma di quanto sopra le parti sottoscrivono come segue:

Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo

Sindaco del Comune di Troia

Sindaco del Comune di Volturino

..R. 11 febbraio 1999, n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza".

**AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**

Il Piano d'intervento di cui all'Accordo di programma del \_\_\_\_\_, approvato il **8 APR. 2002**

elenco dei progetti del II° Triennio - Primo Anno

N° progetto	Titolo del progetto	Comuni partecipanti	Comune capofila	Estremi accordo di programma	Destinatari	Attività/ Tipologia servizi	Costo complessivo progetto	Quota a carico Comuni	Quota a carico fondo Ambito
1	In viaggio con Pinocchio	Lucera		Deliberazione Commissariale n. 83 del 22/3/02	Minori da 0 a 10 anni	Progetto Geppetto Interventi a favore di alunni con handicap gravi Centri Gioco Genitori Bambini Ludoteca Riqualificazione dei cortili scolastici Il museo va a scuola	€ 133.553,81	€ 41.752,80	€ 91.801,01
2	WWW Ci sei anche tu	Sannicandro Gargano Apricena Lesina Poggio Imperiale	Sannicandro G. co	Accordo di Prog. del 20/03/02 appr. con Delib. del Comm. Strao. n. 83 del 25/3/02	Minori 3 a 18 a. famiglie multiproblematiche	Servizio di assistenza domiciliare educativa Serv. per la valutazione e terapia della famiglia Servizio affido Servizio contro l'emarginazione sociale	€ 100.684,56	€ 10.068,46	€ 100.684,56
3	Recupero delle tradizioni popolari	Alberona Mottamontecorvino	Alberona	Delibera di G. C. n. 25 del 13/3/02	Minori dai 8 a 14 anni con disagio psico-sociale	Attività di ricerca e conoscenza del patrimonio storico, culturale ed ambientale del proprio paese "Teatro dei burattini"	€ 7.134,63	€ 1.766,69	€ 5.367,94
4	Centro incontro	Carlantino		Delibera di G. C. n. 39 del 16/3/02	Minori dai 14 ai 18 anni	Attività artigianali	€ 132.838,57		€ 3.041,97
5	Decorazione pittorica	Casalvecchio di P.		Delibera di G. C. n. 39 del 18/3/02	Minori dagli 8 ai 14 anni	Corso di tecniche grafiche	€ 5.609,53	€ 560,95	€ 5.048,58
6	Musicaldrammatizzando	Castelluccio Valm.re		Acc. del 12/3/02 approvato con Delibera di G. C. n. 25 del 15/3/02	Minori dai 6 ai 15 anni	Drammatizzazione in musica. delle emozioni dei ruoli e dei comportamenti sociali	€ 4.000,00	€ 403,59	€ 3.596,41

N° progetto	Titolo del progetto	Comuni partecipanti	Comune capofila	Estremi accordo di programma	Destinatari	Attività/ Tipologia servizi	Costo complessivo progetto	Quota a carico Comuni	Quota a carico fondo Ambito
7	Spazio libero Democrazia in erba Adolescenti Roxanne	Biccari		Delibera di G. C. n. 35 del 22/3/02	Adolescenti da 10 a 17 anni	Serv. ricreativi ed educat. per il tempo libero Azioni positive per la fruizione dell'ambiente urbano	€ 8.345,00	€ 758,28	€ 7.586,72
8	Peter Pan 2	Orta Nova Stornarella Stornara Carapelle Ortona	Orta Nova	Accordo di Prog del 19/3/02 approvato con Delibera di G. C. n. 88 del 19/3/02	Minori 11-16 anni.	Campi estivi (Carapelle Stornara e Ortona) Parco giochi (Stornarella e Ortona) Attività Motoria del tempo libero per minori portatori di handicap (Ortona, Stornarella, Stornara e Carapelle)	€ 111.506,37	€ 10.136,94	€ 101.369,43
9	"Ermete"	S. Giovanni Rotondo		Accordo di Prog. approvato con Del. di Consiglio n° 31 del 19/3/02	Adolescenti e giovani	Operativa di strada Mappatura topografica della comunità Mappa - dei luoghi frequentati dai ragazzi - delle relazioni esistenti delle risorse istituzionali e di volontariato Approccio e aggancio dei ragazzi e degli adol. sui luoghi di aggregaz.	€ 79.029,65	€ 7.184,51	€ 71.845,14
10	"Il Brutto Anatroccolo"	Cerignola		Accordo di Programma 18/3/02 approvato con del. di G. C. n. 85 - 20/3/02	Fam. Affidatarie e fam di origine Minori 13 - 18 a. Minori 11 - 15 30 adolescenti	Affido familiare - Operativa di strada Centri d'Ascolto Interventi formativi	€ 186.956,80	€ 27.435,25	€ 159.521,55
11	Verso la città sostenibile a misura di bambino 2	Tinitapoli S. Ferdinando di P. Margherita di Savoia Zapponeta	Tinitapoli	Prot. d'Intesa approvato con delibera di G. C. n. 59 del 18/3/02	0 -3 anni dai 6 ai 16 anni	Ludoteca Attiv. di animazione di strada periodo estivo (asilo nido S. Ferd. P.) Servizi di aggregaz. Sostegno rapporto genitori-figli (Zappon.)	€ 129.811,77	€ 13.229,26	€ 116.582,51

N° progetto	Titolo del progetto	Comuni partecipanti	Comune capofila	Estremi accordo di programma	Destinatari	Attività/ Tipologia servizi	Costo complessivo progetto	Quota R carico Comuni	Quota A carico fondo Ambito
12	Lunabus	Mattinata		Delibera G. C. n. 70 del 21/3/02	Minori da 3 a 12 anni	Servizio educativo e culturale itinerante	€ 16.200,00	€ 1.620,00	€ 16.491,81
13	Centro di aggregazione	Roseto Valfortore		Acc. del 13/3/02 approvato con Delibera di G. C. n. 23 del 19/3/02	Minori in età scolare dell'obbligo	Att. ludiche, educative e di conoscenza del mondo artigianale	€ 4.000,00	€ 1.109,46	€ 2.890,54
14	L'Identità possibile	Manfredonia		Delibera G. C. n. 175 - 26/10/02	Minori da 4 a 13 anni	Cabina di regia educat. Sostegno scolastico (tutor) Sostegno extrascolast. Laboratorio ambientale Lab. attività manuale Lab. campo scuola	€ 144.985,98		€ 152.114,19
15	I.Q.B.A.L. 2	Torremaggiore		Accordo di Prog. del 21/3/02 appr. con Delibera del Comm. Straord. n. 31 del 21/3/02	Minori da 6 a 15 anni	Assistenza domiciliare ai minori - educativa domiciliare	€ 48.271,21	€ 4.400,00	€ 43.871,21
16	L'Isola che non c'è	S. Paolo Civitate Serracapriola Chieuti	S. Paolo Civitate	Delibera di G. C. n. 53 del 20/3/02	Bambini e adolescenti	Centro socio-educativo culturale	€ 32.709,76	€ 2.980,48	€ 29.729,28
17	Ragazzi in città 2	San Severo		Accordo di Programma approvato con Del. di G. C. n. 53 - 25/3/02	Minori da 6 a 15 anni Famiglie in difficoltà	Sostegno alla relazione genitori figli Sostegno e promozione della famiglia	€ 180.000,00	€ 23.874,99	€ 156.125,01

N° progetto	Titolo del progetto	Comuni partecipanti	Comune capofila	Estremi accordo di programma	Destinatari	Attività/ Tipologia servizi	Costo complessivo progetto	Quota a carico Comuni	Quota a carico fondo Ambito
18	Peter Pan 2	Bovino Accadia Monteleone di P. Celle S. Vito Panni Deliceto Rocchetta S. Ant. Castelluccio dei S. Candela Orsara di Puglia Anzano di Puglia Ascoli Satriano San'Agata di Puglia Foggia	Bovino	Accordo di Prog. del 27/3/02 Delibera di G. C. n. 62 del 13/3/02	Minori da 0 a 18 anni	Centri ludici educativi Laboratori Progetti integrati scuola e territorio Ludobus	€ 90.263,89	€ 8.205,81	€ 82.058,08
19	"La Città di Marco e Alice"			Delibera G. C. n. 124 del 23/3/02	Minori da 0 a 18 anni	Centro per le famiglie Centro di supporto, sensibilizzazione, promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Serv. per l'identificazione precoce dell'autismo Lavoro, educ. di strada Potenziamento - Centri diurni - Ludoteca - Uff. Mediazione - Ludoteca itinerante Giochiamo al teatro Vivere il Territorio Ariete - spazio verde a misura di bambino	€ 443.592,09	€ 39.177,67	€ 391.776,69
20	Accoglienza - Affidamento - Adozioni "2" La strada e l'arcobaleno	Vieste Peschici Rodi Garganico Vico del Gargano Cagnano Varano Carpino Ischitella Isole Tremiti	Vieste	Delibera di G. C. n. 90 del 13/3/02	Minori da 6 a 12 anni Minori 0 - 3 anni	Prevenzione del rischio e del disagio Affidamenti familiari Servizi ludici ed educ. Centro ludico-artistico itinerante	€ 174.006,17	€ 46.479,60	€ 127.526,57

N° progetto	Titolo del progetto	Comuni partecipanti	Comune capofila	Estremi accordo di programma	Destinatari	Attività/ Tipologia servizi	Costo complessivo progetto	Quota a carico Comuni	Quota a carico fondo Ambito
21	Rete di opportunità e di servizi socio-educativi territoriali per gli adolescenti - Il Triennio	S. Marco in Lamis Rignano Garganico	S. Marco in Lamis	Protocollo d'intesa del 3/4/02	Minori da 11 a 18 anni	Laboratorio ludico-artistico Centro incontro Don Milani Centro Aggregazione per adolescenti Consiglio Comunale dei ragazzi	€ 36.682,57	€ 8.646,53	€ 48.116,71
22	Nuova Socializzazione	Faeto		Delib. di Giunta n. 34 del 14/3/02	Minori dai 7 ai 18 anni	Alfabetizzazione	€ 3.175,76	€ 1.028,80	€ 2.046,96

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 992

**L.R. n. 18/2002 - articolo 30: gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi del TPRL. Direttive alle Imprese gestrici. Revoca della D.G.R. n. 134/2000.**

L'Assessore ai Trasporti, Pietro FRANZOSO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio lo e confermata dal Dirigente incaricato del Settore, riferisce quanto segue:

- Si premette che la l.r. n° 18/2002 ha stabilito, al comma 3 dell'articolo 30, che "Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:
  - a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto,
  - b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
  - c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle pre-

dette categorie sulla base di idoneo documento."

- In vigenza dell'articolo 32 della L.R. n° 13/1999, questa Giunta aveva fissato criteri e modalità applicative della normativa ed aveva impartito alle imprese gestrici ed alle associazioni delle categorie interessate le necessarie istruzioni comportamentali. L'attenta osservazione della prima fase di applicazione dell'articolo 32 L.R. n° 13/1999 ha evidenziato situazioni di complessità operative e anche di abusi, che hanno indotto il legislatore regionale a semplificare e snellire le procedure nell'interesse sia degli utenti che delle imprese.
- In ragione di quanto precede ed avuto riguardo allo spirito informatore della nonna (che è quello di assecondare le meritorie categorie interessate nelle occasionali esigenze di mobilità sul territorio pugliese o per motivi di lavoro), si propone di fissare criteri e modalità applicative delle nuove disposizioni da parte dei gestori di TPRL, che corrispondano a canoni di snellezza e semplicità, ferma restando l'osservanza della normativa che disciplina la materia.
- Detti criteri e modalità possono essere così delineati:
  1. il rilascio dei titoli di viaggi gratuiti dev'essere fatto per le tratte di servizio interessate, a richiesta degli aventi diritto, previa identificazione personale a mezzo di documento di riconoscimento idoneo ad accertare l'appartenenza ad una delle categorie dei beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 30 L.R. n° 18/2002;
  2. i titoli di viaggi gratuiti sono rilasciati, di nonna, per singole tratte di servizio e con validità giornaliera; è consentito il rilascio di abbonamenti gratuiti solo ai soggetti che, appartenenti ad una delle categorie beneficiarie, ne abbiano necessità per motivi di lavoro o di studio o di assistenza sanitaria, da accertare con idonea documentazione; ove il soggetto beneficiario, appartenente alla categoria di cui alla lettera c) dell'articolo 30 L.R. n° 18/2002, abbia titolo all'accompagnatore



per il quale richieda il rilascio di abbonamento gratuito, detto titolo di viaggio dev'essere al portatore;

3. il valore dei titoli di viaggio gratuiti è ammesso a compensazione regionale fino a concorrenza del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio o, eventualmente, in relazione alla minore disponibilità finanziaria stanziata in bilancio, del minore importo che sarà quantificato, attribuito e comunicato dal Settore Trasporti a ciascun gestore di autoservizi di TPRL, intendendosi per "autoservizi" anche quelli gestiti da società ferroviarie concesse all'industria privata;
4. resta ferma la facoltà di controllo del possesso dei requisiti dei beneficiari, che può essere esercitata da parte dei soggetti gestori, nonché da parte di questa Regione e degli enti locali, che provvedono all'irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
5. ciascun gestore invierà a periodicità bimestrale un rendiconto dei titoli di viaggio gratuiti rilasciati ed il relativo valore; sulla base di detto rendiconto il Settore Trasporti provvederà, con determina dirigenziale, alla liquidazione delle corrispondenti compensazioni di cui al precedente punto 3)."

#### COPERTURA FINANZIARIA

Per l'anno 2003 e successivi la prevedibile obbligazione da soddisfare in dipendenza del presente provvedimento sarà di Euro 400.000,00 e graverà sul capitolo n° 0552016. Al relativo impegno di spesa per il corrente anno si provvederà con successivo atto dirigenziale da adottare entro il corrente esercizio. L'obbligazione da soddisfare per effetto del presente provvedimento riguarda anche l'anno 2002, per il quale si è già dato corso agli adempimenti ex articolo 78 l.r. n° 28/2001 con assunzione dell'impegno della spesa di Euro 323.704,86 sul capitolo n° 0552016/2002 (V/A.D. n° 212 del 29.11.2002;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai

sensi dell'articolo 4, comma 4/lettera f), della L.R. n° 7/1997.

#### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente istruttore e dal Dirigente incaricato del Settore;
- A voti espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- di definire nei termini esposti in relazione, che qui si intendono integralmente trascritti, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio dei titoli di viaggi gratuiti ai sensi dell'articolo 30 L.R. n° 18/2002; di revocare la D.G.R. n° 134/2000;
- di prendere atto che per l'anno 2003 e successivi la prevedibile obbligazione da soddisfare in dipendenza del presente provvedimento sarà di Euro 400.000,00 e graverà sul capitolo n° 0552016;
- di prendere, altresì, atto degli avvenuti adempimenti ex articolo 78 L.R. n° 28/2001 con l'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 323.704,86 sul capitolo n° 0552016/2002, per le obbligazioni sorte relativamente all'anno 2002;
- è fatto obbligo al Dirigente responsabile del Settore Trasporti di adottare, entro il termine del corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata col presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 998

**I.A.C.P. di Foggia - L. 560/93 - Localizzazione interventi di e.r.p. da realizzarsi con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi relativa agli anni 1998 - 1999 - 2000 - 2001 e 2002.**

L'Assessore all'E.R.P. dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore riferisce:

la legge 24/12/93 n. 560 detta norme in materia di alienazione di alloggi di e.r.p. ed all'art. Unico comma 13 stabilisce che i proventi delle alienazioni rimangono nelle disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato e possono essere utilizzati, su autorizzazione regionale, per quota del 20% per il ripristino di deficit finanziari e quota dell'80% per la realizzazione di interventi ERP.

Su richiesta dell'ACP di Foggia, la Giunta Regionale localizzava con delibera n. 1167 del

19/09/2000, a favore dell'istituto, i fondi resisi disponibili al reinvestimento relativi all'alienazione degli alloggi avvenuta negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, per un importo, complessivo di L. 28.868.020.457.

Attualmente, con nota n. 1015 del 5/3/2003, l'IACP di Foggia ha trasmesso le deliberazioni n. 298 del 22/10/2002 e n. 14 del 28/01/2003 con le quali il Commissario Straordinario dell'istituto ha richiesto alla Regione il riutilizzo dei fondi rivenienti dalla alienazione alloggi per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 destinando gran parte degli stessi ad interventi di recupero edilizio.

La medesima nota-iacp 1015/2003, a firma del Commissario Straordinario dell'Ente, illustra la situazione complessiva delle risorse disponibili a tutto il 31/12/2002. Tali risorse, relative alle alienazioni alloggi effettuate dall'ACP di Foggia ai sensi della legge 560/93, al netto del 20% destinato al ripiano del deficit finanziario dell'Istituto, ammontano a complessive L. 42.186.895.766.

Sinteticamente, di seguito si riportano gli importi parziali con riferimento agli atti che ne hanno previsto l'utilizzo:

(a) L. 28.868.020.457	Delibera di CdA n.52 del 9/3/2000 Delibera di G.R. n.1167 del 19/9/2000
(b) L. 3.485.286.000	Delibera commissariale n. 298 del 22/10/2002
(c) L. 5.712.305.591	Delibera commissariale n. 14 del 28/01/2003
<b>L. 9.197.591.591</b>	<b>Totale parziale (b + c) di cui si chiede autorizzazione all'utilizzo</b>
<b>L. 38.065.612.048</b>	<b>Totale parziale (a + b + c)</b>
Risulta inoltre:	
(d) L. 1.608.783.718	Delibera di C.d.A. N° 321 del 25/07/95 – lotto 429 – Completamento n°100 alloggi in Foggia, a carico Impresa Edilzara, cui rescisso contratto in danno.
(e) L. 2.512.500.000	Ordinanza giudiziale di assegnazione dell'8/03/01 e prelievo a favore Impresa Edilzara – lotto 429 in Foggia.

**L. 42.186.895.766 Totale generale (a + b + c + d + e)**

Ai fini dell'utilizzo delle citate somme di L. 3.485.286.000 + L. 5.712.305.591, per complessive

L.9.197.591.591, l'istituto propone la seguente localizzazione:

COMUNE	LOCALITA'	IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN LIRE
1 FOGGIA	Borgo Croci Sud - lotto 457	900.000,00	
2 FOGGIA	Borgo Croci Sud - lotti 594/595 trasformazione autorimesse in box	900.000,00	
<b>TOTALE parziale</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>3.485.286.000</b>
3 FOGGIA	Lotto 438 - via Capezuto	50.000,00	
4 FOGGIA	Lotto 505 - via Lucera	60.000,00	
5 FOGGIA	Lotto 171 - via Boccaccio	60.000,00	
6 ANZANO di P.	Lotto 375 - S.S. 91/bis	50.000,00	
7 APRICENA	Lotto 509 - via Togliatti	100.000,00	
8 APRICENA	Lotto 444 - via Pio La Torre	100.000,00	
9 CANDELA	Lotti 278 - 338 - via IV Novembre	80.000,00	
10 CERIGNOLA	Lotto 93 - via Ascoli, via Lucera	100.000,00	
11 CERIGNOLA	Lotto 149 - via Bovino, via Apricena	120.000,00	
12 CERIGNOLA	Lotto 149 - via S. Severo	80.000,00	
13 LUCERA	Lotto 461 - via Donatello	60.000,00	
14 LUCERA	Lotto 495 - via Da Vinci	120.000,00	
15 LUCERA	Lotto 450 - via Tiziano	130.000,00	
16 MANFREDONIA	Lotto 417 - v.le Caravaggio, p.le Bernini	100.000,00	
17 MANFREDONIA	Lotto 418 - p.le Bernini, v.le Raffaello	100.000,00	
18 MANFREDONIA	Lotto 424 - via Bernini, v.le Raffaello	100.000,00	
19 SANNICANDRO G.	Lotto 442 - via Perosi	120.000,00	
20 SANNICANDRO G.	Lotto 181 - p.le Marzabotto	80.000,00	
21 SERRACAPRIOLA	Lotto 470 - via Giovanni XXIII	80.000,00	
22 SPAOLO CIVITATE	Nuova costruzione 6 alloggi	420.159,00	
23 S. SEVERO	Lotti 343 - 344 - Rione S. Bernardino	150.000,00	
24 S. SEVERO	Lotto 486 - via Togliatti - nuova costruz. 8 box	100.000,00	
25 S. SEVERO	Lotto 403 - via C. Rispoli	150.000,00	
26 PANNI	Lotto 388 - via Sottotenente De Michele	120.000,00	
27 TROIA	Lotto 521 - via Aldo Moro	120.000,00	
28 TORREMAGGIORE	Lotto 443 - via Pirandello	150.000,00	
29 VICO DEL G.	Lotto 474 - via Del Risorgimento	50.000,63	
<b>TOTALE parziale</b>		<b>2.950.159,63</b>	<b>5.712.305.591</b>
<b>TOTALE generale</b>		<b>4.750.159,63</b>	<b>9.197.591.591</b>

Si rappresenta che la Giunta regionale non ha autorizzato l'utilizzo delle citate somme di L. 1.608.783.718 e di L. 2.512.500.000.

Riguardo l'importo di L. 1.608.783.718 è intervenuto carteggio tra IACP e Assessorato ed, il medesimo, non ha mai autorizzato il finanziamento suppletivo richiesto, mentre ha formulato osservazioni sull'andamento del cantiere e chiesto chiarimenti (note nn. 2507 del 04/04/95, 4324 del 20/06/95, 2204 del 19/03/196), cui lo IACP non ha dato riscontro puntuale.

Per quanto, riguarda il prelevamento presso la Banca d'Italia di L. 2.512.500.000, disposto a seguito di procedure pignoratorie a favore dell'impresa Edilzara srl, si fa presente che l'Assessorato all'ERP, con varie note, ultima in ordine di tempo la n. 681 del 3/3/2003, ha tenuto a ribadire all'IACP di Foggia che "le somme pignorate non possono far carico, per legge, ai fondi di cui alla legge 560/93, per cui vanno reintegrate con i fondi di codesto Istituto".

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 85 della legge finanziaria n. 662/1996, tali fondi non possono essere sottratti alla loro destinazione e qualunque atto di ritenzione e pignoramento degli stessi eventualmente eseguiti sono nulli.

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di Foggia con deliberazioni n. 298/2002 e n. 14/2003, si ritiene di poter condividere la proposta di localizzazione inoltrata alla Regione Puglia, consentendo all'istituto di Foggia di operare lievi modificazioni, trattandosi di programmi non definitivi. Le eventuali, variazioni potranno essere autorizzate direttamente dall'Assessorato nel rispetto degli importi localizzati nel presente provvedimento.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n° 28 del 16/11/2001:

Il presente provvedimento non comporta fondi che transitano attraverso il bilancio regionale.

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4 lett. a), l'Assessore relatore, sulla base delle risul-

tanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ed A.T., dott. Enrico SANTANIELLO;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di localizzare gli interventi edilizi proposti dall'IACP di Foggia da realizzarsi con i fondi della legge 560/93 destinati al reinvestimento, per un importo complessivo di euro 4.750.159,63 pari a lire 9.197.591.591, rivenienti dall'alienazione di alloggi erp relativa agli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;
- di consentire eventuali modeste variazioni delle localizzazioni di cui al prospetto innanzi riportato, trattandosi di programmi non definitivi, variazioni che dovranno preventivamente essere autorizzate direttamente dall'Assessorato all'ERP su circostanziata richiesta dell'IACP di Foggia;
- di assegnare a tutti gli interventi il termine di mesi 13 per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art. 1 comma 2 della legge n. 136 del 30/04/1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di disporre che l'IACP reintegri gli importi di L.

1.608.783.718 e di L. 2.512.500.000 citati in relazione per le motivazioni espresse e rappresentate in dettaglio con le note dell'Assessorato, al fine di poter utilizzare dette somme per i fini previsti dalla legge n° 560/93;

- di attestare che il presente provvedimento non impegna fondi che transitano attraverso il bilancio regionale;
- di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere pubblicate sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 1005

**Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in esecuzione della DRG 1162/02. MODIFICHE.**

L'Assessore Regionale alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio sulla base dell'istruttoria espletata dall'ARES d'intesa con l'Ufficio 6 del Settore, confermata dal Dirigente del medesimo, dal Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1162 del giorno 08/08/2002 avente per oggetto "Compartecipazione alla spesa farmaceutica. Regolamentazioni" si è provveduto alla reintroduzione della compartecipazione alla spesa farmaceutica, ritenuta più equa rispetto al delisting.

Con il provvedimento sopra indicato, anche nel rispetto delle salvaguardie riferite espressamente dal legislatore ad alcune categorie di assistiti ed al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini socialmente più deboli, è stato introdotto un sistema che prevede esenzioni totali o parziali in favore di ben precisate categorie di assistiti.

Numerose manifestazioni di pensiero, in particolare da parte di alcune Associazioni di tutela e di alcune Organizzazioni sindacali, inducono a valutare la possibilità di rimodulare il suddetto sistema di esenzione sia introducendo modifiche riferite alle modalità della compartecipazione che ampliando la fascia degli aventi diritto.

Conseguentemente l'Ares è stata delegata ad attivare un tavolo tecnico con le OO.SS. confederali CGIL, CISL e UIL, all'esito del quale sono state elaborate proposte di modifica del sistema. Le suddette proposte sono state esaminate in apposito incontro delle stesse OO.SS. con il Presidente della Regione e l'Assessore alla Sanità assistiti dalle strutture tecniche.

Sulla scorta delle risultanze degli incontri, al fine di proseguire nell'opera di razionalizzazione nell'impiego delle risorse e di ottimizzare la spesa farmaceutica, a parziale modifica di quanto fissato con Delibera di Giunta Regionale n. 1162/02 si ritiene proporre di:

- abolire la quota fissa per ricetta pari a 1 Euro;
- fissare nella misura di 2 Euro a pezzo (ticket sui farmaci) la quota di compartecipazione, fermo restando il limite massimo già previsto di 5,5 Euro per ricetta;
- dare atto che cessa la compartecipazione alla spesa per i farmaci (132) compresi nel secondo elenco del DM 4 dicembre 2001, pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2002;
- ridurre a 0,65 euro il ticket per preparazioni di farmaci analgesici oppiacei;
- ricomprendere tra i farmaci pluriprescrivibili, di cui al punto B.1) della Delibera di G.R. 1162/02, la deferoxamina nel trattamento della talassemia. Per tale farmaco è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta. Tali farmaci pluriprescrivibili sono soggetti alla quota fissa di 0,65 Euro a pezzo;
- prevedere la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta per tutti i farmaci ricompresi nei protocolli terapeutici dei trapiantati. Tali farmaci sono soggetti alla quota fissa di 0,65 Euro a pezzo;
- Prevedere l'utilizzo di preparazioni galeniche

magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità terapeutiche del singolo paziente e adeguandosi ai protocolli validati dall'OMS, con oneri a carico del S.S.R., nel rispetto delle tariffe nazionali di cui al D.M.S. 18.8.93. La compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti è di 0.65 Euro per preparazione.

Confermando l'esigenza di dar luogo ad azioni il più possibile eque, si reputa opportuno aggiornare il sistema delle esenzioni così come segue:

- Riconoscimento dell'esenzione totale ai titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- Elevazione del limite di reddito per l'esenzione totale da 7000 a 8000 euro;
- Elevazione dei limiti di reddito per le esenzioni totali e parziali, rispettivamente di 8.000, 11.000 e 16.000 euro, incrementandoli di 750 euro per ogni figlio a carico, per un massimo di 2250 euro complessivi di incremento;
- Riconoscimento dell'esenzione parziale, nei limiti di reddito di 16.000 euro più gli incrementi previsti per i figli a carico, per i donatori d'organo da vivente.

Ferma restando l'abolizione della quota di compartecipazione di 1 Euro per ricetta, gli assistiti titolari di esenzione parziale concorrono alla spesa farmaceutica limitatamente ad 1 Euro a pezzo (ticket sui farmaci).

Per i talassemici, i trapiantati ed i pazienti in trattamento con farmaci oppiacei di cui al presente atto, parzialmente esenti per motivi di reddito, la quota di compartecipazione è fissata in 0,50 Euro per pezzo.

Per quanto sopra, dalla data del 1 settembre 2003, a parziale modifica ed integrazione di quanto fissato con delibera di Giunta Regionale n. 1162 del 08.08.2002, la quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti che non rientrano tra i soggetti socialmente più deboli, come di seguito individuati nelle rispettive sezioni, viene definita nella misura in appresso indicata:

A) 2 Euro a pezzo (ticket sui farmaci), fino ad un

massimo, per tale voce di compartecipazione, di 5,5 euro per ricetta. Derogano a tale disposizione:

- A1) i medicinali pluriprescrivibili di cui all'art. 9 della legge n. 405/2001 quali medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite cronica e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi (per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta), che sono soggetti alla quota fissa di 0,65 euro a pezzo;
- A2) i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta con i limiti previsti dall'art. 43 della suddetta legge, sono soggetti alla quota fissa di 0,65 euro per ogni preparazione prescritta;
- A3) la deferoxamina nel trattamento della talassemia è prescrivibile fino sei pezzi per ricetta. Tale farmaco è soggetto alla quota fissa di 0,65 euro a pezzo;
- A4) i farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati sono prescrivibili fino a sei pezzi per ricetta, Tali farmaci sono soggetti alla quota fissa di 0,65 euro a pezzo;
- A5) nella terapia del dolore di natura neoplastica è consentito l'utilizzo di preparazioni galeniche magistrali e officinali, secondo le necessità terapeutiche del singolo paziente e adeguandosi ai protocolli validati dall'OMS, con oneri a carico del SSR nel rispetto delle tariffe nazionali di cui al DSM 18.08.1993; la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti è fissata nella misura di 0,65 euro per preparazione.

B) Per i farmaci di eguale composizione non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso al prezzo minimo di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale stesso

ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso, il cittadino è tenuto a versare la differenza tra il prezzo del farmaco e quello minimo di riferimento;

### **Esenzioni Totali dalla Compartecipazione mediante ticket alla Spesa Farmaceutica**

Al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini socialmente più deboli, sono totalmente esenti dal ticket sui farmaci le seguenti categorie di assistiti:

- i grandi invalidi del lavoro (dall'80% al 100%);
- i grandi invalidi per servizio (1<sup>a</sup> cat.);
- gli invalidi civili al 100%;
- gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- i titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- i titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione);
- Nuclei familiari con reddito annuo fino a 8.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro.

### **Esenzioni Parziali dalla Compartecipazione alla Spesa Farmaceutica per Età, Reddito e Patologia**

Sono parzialmente esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, le seguenti categorie di assistiti:

- Nuclei familiari con reddito annuo fino a 11.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro;
  - Soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 24.000 Euro;
  - Nell'ambito di Nuclei familiari con reddito annuo fino a 16.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro:
- (a) I pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 12, limitatamente ai farmaci strettamente correlati alla terapia in atto;

- (b) i pazienti portatori di patologie neoplastiche maligne;
- (c) i Cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 1.2.91, del D.M. 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti" e successive integrazioni ed al D.M. 18.5.01 n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta;
- (d) i cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla Deliberazione 16 Luglio 2002, n. 1073;
- (e) i pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina;
- (f) i trapiantati, limitatamente ai farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva;
- (g) i donatori d'organo da vivente.

Cittadini che si trovano nelle indicate condizioni di esenzione parziale concorrono alla spesa farmaceutica limitatamente ad:

- C) 1 Euro a pezzo (ticket sui farmaci), fino ad un massimo, per tale voce di compartecipazione, di 3 Euro per ricetta. Derogano a tale disposizione:
- C1) i medicinali pluriprescrivibili di cui all'art. 9 della legge n. 405/2001 quali medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite cronica e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi (per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta), che sono soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;
- C2) i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 1212001, per i quali è consentita la prescri-

zione in un'unica ricetta, con i limiti previsti all'art. 43 della predetta legge, sono soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;

C3) la deferoxamiuma nel trattamento della talassemia, prescrivibile fino a sei pezzi per ricetta, è soggetta alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;

C4) i farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati, prescrivibili fino a sei pezzi per ricetta, sono soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;

C5) le preparazioni galeniche magistrali e officinali, utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica, sono soggette alla quota fissa di 0,50 Euro per preparazione;

D) Per i farmaci di eguale composizione non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso al prezzo minimo di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale stesso ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso, il cittadino è tenuto a versare la differenza tra il prezzo del farmaco e quello minimo di riferimento.

**“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carica degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.5.1999, n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999 n. 32, ogni onere aggiuntivo rispetto alla quota di F.S.R. ovvero alle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnata o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Il Dirigente dell'Ufficio

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'Art. 4, co.4, lettera d) della L.R. 4.2.1997, n. 7.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 1 e dal Dirigente del Settore Sanità;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare la relazione riportata in narrativa, qui richiamata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di modificare ed integrare il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica vigente, così come definito nel presente provvedimento a decorrere dal 1 settembre 2003;
3. di incaricare il Settore per l'emanazione delle specifiche direttive di attuazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto